



CERTIFICATO DI ATTRIBUZIONE DEL CODICE FISCALE

CODICE FISCALE 93379710721	NATURA GIURIDICA 12 - ASSOCIAZIONI NON RICONOSCIUTE E COMITATI
-------------------------------	---

DENOMINAZIONE ASSOCIAZIONE GIUSEPPE MOSCATI ODV
--

TIPO ATTIVITÀ 949990 - ATTIVITA' DI ALTRE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATIVE NCA

DOMICILIO FISCALE: INDIRIZZO VIALE CADUTI DEL 28 LUGLIO 1943 5

C.A.P. 70126	COMUNE BARI	PROV. BA
-----------------	----------------	-------------

DATI RELATIVI AL RAPPRESENTANTE

CODICE FISCALE CSSNGL67C18A662R	CODICE CARICA 1
------------------------------------	--------------------

COGNOME E NOME OVVERO DENOMINAZIONE CASSANO ANGELO

DATA 26/10/2022

IL FUNZIONARIO

L'incaricato (*)
Vito Rocco TENZI

Firma su delega (*)
Valentina SALICE



UFFICIO

AGENZIA DELLE ENTRATE
UT BARI

STATUTO
ASSOCIAZIONE GIUSEPPE MOSCATI ODV



Costituzione - Denominazione – Sede - Durata

Art. 1.

È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bari presso la Parrocchia San Sabino, al Viale dei Caduti del 28 luglio 1943 n. 5, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "GIUSEPPE MOSCATI - OdV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D. Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea e modifica dello statuto.

L'associazione svolge la sua attività sia in Italia che in paesi esteri, in conformità alle norme degli stati interessati, dove la sua opera può costituire miglioramento di vita per le comunità relative.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2.

L'associazione "GIUSEPPE MOSCATI - OdV", più avanti chiamata per brevità associazione, si ispira ai principi di democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale. Essa ha ispirazione Cristiana ed è fondata sui valori evangelici della solidarietà umana e della carità cristiana.

Finalità e attività

Art. 3.

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- 1) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo;
- 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale,



incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore;

- 3) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- 4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- 5) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;
- 6) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del Codice del Terzo Settore;
- 7) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- 8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

Art. 4.

L'Associazione al fine di perseguire le sue finalità di tutela e valorizzazione dell'elemento umano, sociale, ambientale nella totalità delle sue espressioni, promuove da solo o in partenariato convegni, percorsi formativi, convenzioni, attività progettuali, partecipazione a programmi operativi nazionali ed internazionali, opera nel campo della editoria cartacea e digitale, ricerche, campagne stampa e pubblicazioni funzionali agli scopi associativi.

Art. 5.

Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative di cui condivide finalità e metodi, partecipare a bandi coerenti con i propri scopi e finalità nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6.

Ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse

Busc

Am

rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestate l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D. Lgs. n.117/2017.

Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli artt. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva. L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.

Soci

Art. 7.

Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato.

Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

L'associazione non dispone limitazioni con riferimento alle condizioni economiche e discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

Art. 8.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante sottoponendo poi a ratifica



assembleare le decisioni adottate. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art. 9.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10.

I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività comunemente concordate. Il diritto di voto potrà essere attivato dopo tre mesi dalla iscrizione nel libro soci.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11.

La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte: tale recesso avrà decorrenza immediata. Resta fermo l'obbligo per il pagamento della quota sociale per l'anno in corso;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina

e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata, mancata presenza, senza giustificato motivo, a tre assemblee consecutive, oppure per irregolare pagamento quota associativa.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12.

Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D. Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D. Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali

Art. 15.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutte le riunioni degli Organi sociali, in presenza di oggettive necessità, potranno tenersi in remoto adottando tutte le regole e gli accorgimenti obbligatoriamente richiesti e facendo riferimento ad apposito regolamento.

L'Assemblea

Art. 16.

L'Assemblea è organo sovrano della associazione. Può avere connotazione di Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria con compiti distinti e specifici. Hanno diritto di partecipare alla Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. Ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

Art. 13.

Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali

Art. 15.

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) l'Organo di controllo, laddove eletto;
- d) il Revisore dei conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Tutte le riunioni degli Organi sociali, in presenza di oggettive necessità, potranno tenersi in remoto adottando tutte le regole e gli accorgimenti obbligatoriamente richiesti e facendo riferimento ad apposito regolamento.

L'Assemblea

Art. 16.

L'Assemblea è organo sovrano della associazione. Può avere connotazione di Assemblea ordinaria e Assemblea straordinaria con compiti distinti e specifici. Hanno diritto di partecipare alla Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci. Ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'avviso di convocazione deve contenere la indicazione del giorno, l'ora, distinguendo la prima dalla seconda convocazione con un intervallo minimo di 24 ore, la sede della riunione, ordine del giorno con gli argomenti oggetto di dibattito e determinazioni.

Ogni socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da un altro socio mediante delega scritta e sottoscritta contenente le indicazioni del delegante e del delegato.

Art. 17.

L'Assemblea è convocata, sia ordinaria che straordinaria, almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a. r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione. In caso di urgenza il termine per invio della convocazione si riduce a 5 giorni.

L'avviso di convocazione è affisso almeno 10 giorni prima del giorno previsto sul sito web dell'Associazione.

La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno dovrà essere inviata allegata alla convocazione o inviata massimo nei 5 giorni antecedenti alla data della riunione.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;
- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale

regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;

- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo su accesso o recesso, perdita della qualifica di socio e delibera su ricorsi di associati in merito a provvedimenti assunti nei loro confronti.

Art. 19.

L'Assemblea straordinaria ha i seguenti compiti:

- delibera sulle modifiche dello statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua dal Consiglio Direttivo approvazione;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati in regola con il pagamento delle quote sociali, in proprio o per delega, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti. Ciascun socio ha diritto a massimo tre deleghe.

Art. 20.

L'Assemblea sia in tipologia ordinaria che straordinaria delibera a maggioranza dei voti. Nelle deliberazioni che riguardano le loro responsabilità gli amministratori non hanno diritto di voto.

Per le modifiche statutarie necessita l'Assemblea straordinaria con la presenza, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati e voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento, la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto.

Nelle delibere di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano le loro responsabilità i componenti del Consiglio Direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede per alzata di mano. Per elezioni di cariche sociali si procede mediante voto a scrutinio segreto su scheda.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 21.

L'Assemblea dei soci è presieduta dal Presidente della Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dalla Assemblea. I verbali delle riunioni e le deliberazioni della Assemblea dei soci sono redatti dal Segretario Generale o, in sua assenza, e per quella sola riunione, da persona scelta dal presidente. Le deliberazioni assunte in conformità dello statuto obbligano tutti gli associati anche se assenti, dissenzienti e astenuti dal voto. Le delibere sono immediatamente esecutive e devono risultare, insieme alla sintesi del dibattito, dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Consiglio Direttivo

Art. 22.

Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 3 a un massimo di 9 componenti, eletti dall'Assemblea dei soci fatta eccezione per i primi amministratori che sono nominati dall'atto costitutivo. Esso dura in carica tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati. Si applica l'art. 2382 Codice Civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. Il Consiglio è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di Parità il voto del Presidente vale doppio.

I consiglieri entro 30 giorni dalla notizia della loro elezione devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico nazionale del Terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente; il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale ed eventuali limitazioni non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico nazionale del Terzo settore.

Art. 23.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

Le cariche del Consiglio Direttivo non sono a titolo oneroso; i consiglieri hanno diritto solo al rimborso delle spese vive documentate sostenute nello esclusivo interesse dell'associazione.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere opportunamente convocate 7 giorni prima; in caso di particolare urgenza il Consiglio può essere convocato con mezzi idonei, nell'arco delle 24 ore, a mezzo raccomandata a/r, telefax o e-mail o con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza della avvenuta convocazione. La documentazione inerente agli argomenti all'ordine



del giorno sarà inviata unitamente alla convocazione. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal vice presidente o in ulteriore assenza dal Consigliere delegato dai presenti. Delle sedute e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, il Segretario generale redige idoneo verbale sottoscritto dai consiglieri presenti. Il consigliere che per due riunioni consecutive sia assente ingiustificato decade automaticamente dal mandato e sarà sostituito dal primo che ha ottenuto maggiori voti.

Il Presidente, in caso di comprovata urgenza può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli entro 15 giorni alla ratifica del Consiglio Direttivo.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività, il Bilancio consuntivo, ove previsto il Bilancio sociale ed i regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- riceve, accetta o respinge domande di adesione di nuovi soci e delibera ordine della perdita dello status di socio sottoponendole poi a ratifica della assemblea;
- conferisce procure generali e speciali;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal presidente;
- determina annualmente l'ammontare della quota sociale. Le modalità ed i tempi sono determinati dal relativo regolamento.

Art. 25.

In caso di dimissioni, decesso, decadenza o di qualsiasi altro impedimento, il Consiglio Direttivo

procede ad integrare il numero dei consiglieri e la eventuale carica scoperta attingendo alla graduatoria dei non eletti e se questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi consiglieri scadono insieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26.

Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione di fronte a terzi ed in giudizio ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. Ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali e sovrintende, in particolare, alla attuazione delle deliberazioni della assemblea dei soci e del consiglio direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo entro i successivi 15 giorni. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27.

Il Tesoriere viene nominato dal Consiglio Direttivo scelto tra i suoi componenti. Cura la regolare tenuta della contabilità e dei relativi documenti, prepara il rendiconto preventivo e/o consuntivo sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio Direttivo. Può essergli conferito il potere di operare con banche e uffici postali, e comunque seguire ogni e qualsiasi operazione inerente alle sue mansioni e affidategli dagli organi statutari. Le specifiche relative ai compiti affidategli saranno inserite nell'apposito regolamento di gestione.

Il Segretario

Art. 28.

Il segretario Generale è nominato dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri. Ha il compito di redigere i verbali delle sedute di Consiglio Direttivo ed Assemblea e curarne la raccolta. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.



L'Organo di controllo

Art. 29.

Qualora i ricavi dell'Associazione superino i limiti indicati dall'articolo 30 del D. Lgs. 117/2017, l'Assemblea elegge un Organo di Controllo, anche monocratico.

Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 del Codice civile. I componenti dell'Organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice civile. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del Codice del Terzo settore. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

L'Organo di controllo può inoltre esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D. Lgs. 117/2017, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Inoltre, l'Assemblea dei soci elegge l'Organo di controllo qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Revisore legale dei conti

Art. 30.

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 31 D. Lgs 117/2017, l'Associazione deve nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Al verificarsi delle condizioni di legge, l'Assemblea si riserva di stabilire il carattere monocratico o collegiale dell'organo e il numero dei componenti.

In ogni caso, l'Assemblea dei soci può eleggere il Revisore dei conti, qualora lo ritenga

opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 31.

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 32.

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

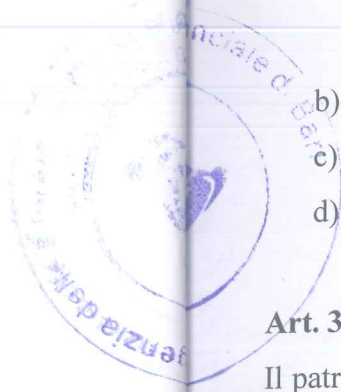
- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D. Lgs. n.117/17, comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 33.

Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;

- 
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
 - c) donazioni, lasciti o successioni;
 - d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 34.

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intransferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 35.

L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati;
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;
- e) libro delle adunanze e delle deliberazioni di eventuali altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

Tutti i registri sono tenuti anche con modalità elettroniche.

Pubblicità e trasparenza

Art. 36.

Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 37.

Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100 mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 38.

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dall'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 39.

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D. Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Chieca

Agenzia Entrate

Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari

La presente copia è conforme all'originale informatico
presentato presso questo Ufficio e registrato
il 6 OTT. 2022 al N. 4205 serie 3

15

L'Incaricato (*)
Rocco DAVATO

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale
Valentina SALICE

